

L. 18-1-1994 n. 50

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20.

L. 18 gennaio 1994, n. 50 ⁽¹⁾.

Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.

1. 1. ⁽²⁾.

2. ⁽³⁾.

2. [1. Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* ⁽⁴⁾, e successive modificazioni] ^(4/a).

3. 1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva ^(4/b).

4. [1. Sono espulsi dal territorio nazionale i cittadini stranieri che siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale.

2. Il provvedimento di espulsione è emesso dal prefetto con decreto motivato, previa revoca di eventuali permessi di soggiorno, con la procedura di cui all'articolo 7 del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416* ⁽⁵⁾, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e successive modificazioni.

3. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 divenga definitivo] ^(5/a).

5. 1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con *decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973* ⁽⁴⁾, e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della *legge 22 dicembre 1957, n. 1293* ⁽⁶⁾, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese ^(6/a).

2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.

3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.

4-bis. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire ^(6/b).

6. [1. Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, oltre alle sanzioni penali previste dal citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973* ⁽⁴⁾, o da altre leggi speciali, è irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire centomila. In deroga alla *legge 7 gennaio 1929, n. 4* ⁽⁷⁾, e successive modificazioni, ed alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* ⁽⁸⁾, e successive modificazioni, non è ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e le relative sanzioni sono riscosse nei modi di cui agli articoli 13 e seguenti della citata *legge n. 689 del 1981* ⁽⁸⁾. L'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di

pagamento di cui all'articolo 18 della medesima *legge n. 689 del 1981* ⁽⁸⁾ è individuato negli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'ispettorato compartimentale di cui al comma 2 dispone inoltre la pubblicazione della sanzione comminata a spese del soggetto sanzionato, su uno o più giornali ⁽⁹⁾.

4. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano commesse all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la contestazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Il responsabile dell'ufficio, qualora non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un procedimento disciplinare, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1] ⁽¹⁰⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, *D.L. 30 dicembre 1991, n. 417*, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(3) Sostituisce il comma 2 e aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 6, *D.L. 30 dicembre 1991, n. 417*, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(4) Riportato alla voce Dogane.

(4/a) Articolo abrogato dall'art. 7, *L. 19 marzo 2001, n. 92*.

(4/b) Articolo così sostituito dall'art. 7, *L. 19 marzo 2001, n. 92*.

(5) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(5/a) Articolo abrogato dall'art. 46, *L. 6 marzo 1998, n. 40*, riportata alla voce Sicurezza pubblica. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 47, *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, riportato alla stessa voce.

(4) Riportato alla voce Dogane.

(6) Riportata al n. E/I.

(6/a) Comma così modificato dall'art. 7, *L. 19 marzo 2001, n. 92*.

(6/b) Comma aggiunto dall'art. 7, *L. 19 marzo 2001, n. 92*.

(4) Riportato alla voce Dogane.

(7) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(8) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(8) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(8) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(9) Comma abrogato dall'art. 18, *L. 25 giugno 1999, n. 205*, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(10) Articolo abrogato dall'art. 7, *L. 19 marzo 2001, n. 92*.